# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

**(N. 1907-A)**

# RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATORE BOGGIO)

**Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1986**

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, concernente proroga dell'abbuono temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici istituito dalla legge 13 luglio 1984, n. 313

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**e dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**e col Ministro del Tesoro**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1986**

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

*(Imposte indirette)*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge reca la conversione del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, in cui si dispone la proroga dell'abbuono temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici, istituito dalla legge 11 luglio 1984, n. 313. All'articolo 2 della citata legge si era infatti previsto un abbuono straordinario del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giorno di attività a favore degli esercenti delle sale cinematografiche, al fine di arrecare sollievo alla precaria situazione economica in cui versa il settore. La predetta misura, cumulabile nei limiti del debito d'imposta con i benefici di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni — fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182 —, era stata prevista come temporanea (scade infatti il 30 luglio 1986), anche in vista del riassetto della legislazione del settore cinematografico. Purtroppo, la situazione del settore non è migliorata, nè è stata ancora predisposta la nuova normativa di settore: ciò rende opportuna la proroga, fino al 31 dicembre 1987, del beneficio in questione.

Per i motivi su esposti si propone di consentire alla conversione del decreto-legge.

BOGGIO, *relatore*

## PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

23 luglio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, concernente proroga dell'abbuono temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici istituito dalla legge 13 luglio 1984, n. 313.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 161 del 14 luglio 1986.*

---

**Proroga dell'abbuono temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici istituito dalla legge 13 luglio 1984, n. 313**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine di consentire alle imprese esercenti sale cinematografiche di fronteggiare la permanente situazione di crisi nel settore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

Il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, sono prorogate al 31 dicembre 1987.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 3.500 milioni nell'anno 1986 ed in lire 7.000 milioni nell'anno 1987, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del Fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera *c*), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativamente alla quota riservata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche.

3. Per l'anno finanziario 1986 la Sezione per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di lire 3.500 milioni tratta dalle disponibilità della quota del Fondo di cui al comma 2. Per l'anno finanziario

1987 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1986.

COSSIGA

CRAXI — LAGORIO — VISENTINI — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI